

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26 ottobre 2004

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2004

relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 81 del trattato CE

(Caso COMP/38662 – GDF – decisione GDF/ENI)

(I testi nelle lingue francese e italiana sono i soli facenti fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2005

relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 81 del trattato CE

(Caso COMP/38662 – GDF – decisione GDF/ENI)

(I testi nelle lingue francese e italiana sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato¹, in particolare l'articolo 7,

vista la decisione della Commissione del 26 febbraio 2004, di iniziare il procedimento nel caso in oggetto,

dopo aver dato alle imprese la possibilità di esprimere la loro opinione riguardo agli addebiti comunicati dalla Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato², nonché dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma degli articoli 85 e 86 del trattato CE³,

sentito il parere del comitato consultivo in materia d'intese e posizioni dominanti,

vista la relazione finale del consigliere auditore riguardo al caso in oggetto⁴,

considerando quanto segue:

¹ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

² GU L 13 del 21.2.1962, pag. 204/1962. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1/2003.

³ GU L 354 del 30.12.1998, pag. 18. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 773/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

⁴ GU C

1. INTRODUZIONE – OGGETTO DEL CASO

1. La presente decisione riguarda una clausola di restrizione territoriale relativa alla vendita di gas naturale contenuta in un contratto di transito concluso da Gaz de France (in prosieguo GDF) con SNAM S.p.A. (in prosieguo SNAM), società del gruppo ENI. Tale clausola impone che il gas oggetto del contratto di transito sia commercializzato a valle del punto di riconsegna, situato alla frontiera tra la Francia e la Svizzera.
2. Nell'ambito del caso in oggetto, la Commissione ha esaminato anche una clausola di restrizione territoriale contenuta in un contratto di servizio concluso da GDF con l'impresa italiana ENEL S.p.A. (in prosieguo ENEL) e da questa affidato a ENEL Trade S.p.A. (in prosieguo ENEL Trade)⁵. Detta clausola è oggetto della decisione della Commissione del 26 ottobre 2004 nel caso GDF (notificata con il numero C (2004) 4100).

2. LE PARTI

2.1. Gaz de France

3. Gaz de France è un ente pubblico a carattere industriale e commerciale (EPIC) creato dalla legge n. 46-628 dell'8 aprile 1946 che gli aveva conferito la gestione delle attività nazionalizzate del settore del gas⁶. GDF è attualmente la capofila di un gruppo attivo nell'esplorazione, produzione, importazione, trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale nonché nei servizi ed è presente in 33 paesi⁷. In Francia, oltre all'EPIC⁸, un'altra società del gruppo GDF, la Compagnie Française du Méthane (CFM)⁹, è attiva nel trasporto e nella vendita del gas naturale.
4. Il fatturato del gruppo GDF nel 2003 ammontava a 16 647 milioni di EUR¹⁰.

⁵ Riguardo alla suddetta clausola e al contratto nella quale essa figura, v. punto 71 e nota 71.

⁶ Entro la fine del 2004, GDF cesserà di essere un EPIC e diventerà una società per azioni, come previsto dalla legge n. 2004-803 del 9 agosto 2004, pubblicata nel *Journal officiel de la République française* n. 185 dell'11 agosto 2004.

⁷ V. Gaz de France, "*Rapport annuel 2001*", pag. 1.

⁸ Salvo indicazione contraria, le attività di GDF citate in appresso si riferiscono esclusivamente alle attività dell'EPIC.

⁹ In base alle informazioni fornite in Gaz de France, "*Rapport annuel 2001*", pag. 4, e sul sito Internet di CFM (<http://www.cfm-gaz.fr/fr>), GDF detiene il 55 % del capitale di CFM e il restante 45 % è detenuto da Total SA. Secondo un comunicato stampa della "*Commission de régulation de l'énergie*", in passato "*Commission de régulation de l'électricité*" del 17 dicembre 2003, GDF avrebbe firmato con Total un protocollo d'accordo in base al quale GDF dovrebbe diventare l'unico azionista di CFM.

¹⁰ V. Gaz de France, "*Comptes consolidés 2003*", pag. 14.

2.2. ENI S.p.A.

5. ENI S.p.A. è una società di diritto italiano, capofila del gruppo ENI (in prosieguo ENI), che opera a livello internazionale nel settore dell'esplorazione, estrazione, raffinazione, trasporto e commercializzazione degli idrocarburi, nella produzione di energia elettrica, nella petrolchimica e nell'ingegneria, nonché nei servizi. Nel 2003 il gruppo ENI ha realizzato un fatturato di 51 487 milioni di EUR¹¹.
6. SNAM era una società di diritto italiano, controllata da ENI, attiva, con le sue affiliate, nel settore dell'approvvigionamento, trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale. Nel 2001, SNAM aveva realizzato un fatturato di 13 676 milioni di EUR¹². SNAM ha cessato di esistere il 1° febbraio 2002, data dalla quale ha prodotto effetti giuridici l'atto di fusione mediante incorporazione di SNAM S.p.A. in ENI S.p.A., stipulato il 30 gennaio 2002 in forza di una deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del 2 giugno 2001. A tale data, le attività svolte fino al quel momento da SNAM sono state affidate alla Divisione G & P (Gas & Power) di ENI S.p.A.¹³.

3. IL SETTORE E IL SUO CONTESTO LEGALE E REGOLAMENTARE

3.1. Il settore

7. La presente decisione riguarda il settore del gas naturale. Il gas naturale è una fonte primaria di energia composta prevalentemente di idrocarburi, in particolare di metano. Il consumo di gas naturale rappresenta il 24 % del consumo di energia primaria per tipo di combustibile nella Comunità europea e il 14 % in Francia¹⁴.
8. Estratto da giacimenti situati nel sottosuolo terrestre o marino e trattato per eliminare talune impurità, il gas naturale è comunemente trasportato in gasdotti sotterranei, per cui il settore del gas è un'industria di rete (*network industry*). Tenuto conto, tra l'altro, del fatto che le reti sono caratterizzate da rendimenti di scala crescenti¹⁵ e da costi irreversibili e particolarmente elevati, nonché da tempi di costruzione molto lunghi, che ne rendono in genere antieconomico il raddoppio, i gasdotti sono considerati monopoli naturali.
9. In caso di lunghe tratte, può essere economicamente conveniente trasportare il gas naturale allo stato liquido in metaniere (in questo caso si parla di gas naturale liquefatto, GNL). All'arrivo al porto di destinazione, il gas dovrà essere nuovamente

¹¹ V. ENI, "Bilancio 2003", pag. 6.

¹² V. SNAM, "Bilancio al 31 dicembre 2001", pag. 4.

¹³ V. ENI, "Bilancio al 31 dicembre 2001", pag. 22, nonché l'atto di fusione del 30 gennaio 2002 trasmesso da ENI alla Commissione il 22 maggio 2003.

¹⁴ Dati relativi all'anno 2001 contenuti in "Eurogas Annual Report 2001", pag. 15.

¹⁵ Si parla di "rendimenti di scala crescenti" o "costi subadditivi" quando la somma delle quantità di un bene prodotto da più imprese ha costi di produzione più elevati rispetto al costo della stessa quantità totale nell'ipotesi in cui tale quantità sia prodotta da una sola impresa.

riportato allo stato gassoso in idonee installazioni, per essere poi trasportato attraverso i gasdotti¹⁶.

10. Il consumo di gas naturale nella Comunità europea nel 2001 è stato pari a 403 835 milioni di m³, mentre in Francia è stato di 44 915 milioni di m³¹⁷. Nel 2002, il consumo in Francia è stato di 44 600 milioni di m³¹⁸. Per il 2003, la cifra provvisoria è di 46 600 milioni di m³^{19 20}.
11. Il 55,7 % del gas naturale consumato nella Comunità europea vi è anche prodotto, in particolare nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in Danimarca nonché in Italia e in Germania²¹. Quanto alla Francia, tale paese importa più del 97 % del gas naturale consumato²².
12. Le importazioni di gas naturale nella Comunità europea avvengono per lo più nel quadro di contratti a lungo termine che offrono una flessibilità limitata, il che rende poco fluido il mercato del gas. Infatti le disponibilità di gas di breve e medio termine atte a contribuire ad una concorrenza più attiva sul mercato del gas sono ancora molto limitate (5-10 % del consumo europeo)²³.
13. Il gas naturale è utilizzato principalmente nell'industria (come combustibile o, nelle industrie chimiche e parachimiche, per la fabbricazione in particolare di gas di sintesi, di fertilizzanti azotati o di ammoniaca), per la produzione di energia elettrica e dagli utenti domestici, per la cucina, il riscaldamento e la produzione di acqua calda. Le seguenti tabelle 1 e 2 indicano le percentuali dei vari tipi di consumo nella Comunità europea e in Francia nel 2001²⁴.

¹⁶ I terminali metanieri con installazioni di rigassificazione esistenti in Europa sono i seguenti: Montoir de Bretagne e Fos-sur-Mer in Francia, Zeebrugge in Belgio, Huelva, Cartagena e Barcelona in Spagna, Panigaglia in Italia e Revithoussa in Grecia.

¹⁷ Dati relativi all'anno 2001 contenuti in "Eurogas Annual Report 2001", pag. 17.

¹⁸ Dati che figurano sul sito Internet di Eurogas (www.eurogas.org).

¹⁹ Dati che figurano sul sito Internet di Eurogas (www.eurogas.org).

²⁰ I dati relativi al consumo di gas naturale nel 2002 che figuravano nella comunicazione degli addebiti adottata il 26 febbraio 2004 e trasmessa alle parti erano dati provvisori forniti da Eurogas. La differenza tra i dati definitivi e quelli provvisori (44 600 milioni rispetto a 44 400 milioni) è comunque poco significativa. Nella comunicazione degli addebiti non erano indicati i dati provvisori relativi all'anno 2003.

²¹ Dati relativi all'anno 2001 contenuti in "Eurogas Annual Report 2001", pag. 18.

²² V. Commission de Régulation de l'Electricité, "Rapport sur l'ouverture du marché gazier français, 24 octobre 2002", pag. 7.

²³ V. Commission de Régulation de l'Electricité, "Rapport sur l'ouverture du marché gazier français, 24 octobre 2002", pag. 8.

²⁴ Dati contenuti in "Eurogas Annual Report 2001", pag. 17.

Tabella 1





Tabella 2



3.2. La struttura del settore del gas e il suo contesto regolamentare nella Comunità europea

14. La struttura del settore del gas nella Comunità è stata tradizionalmente caratterizzata da demarcazioni orizzontali, ossia tra diversi mercati geografici, e talvolta da demarcazioni verticali, ossia tra le diverse fasi della catena produttiva, che limitano le attività delle imprese. Vari Stati membri hanno accordato per molto tempo a talune imprese diritti speciali o esclusivi. Le imprese del settore spesso sono integrate verticalmente e sono presenti in tutte le fasi della catena a valle: importazione, trasporto, stoccaggio, distribuzione e vendita ai consumatori finali. Alcune imprese europee sono presenti anche nella produzione, nel loro paese o all'estero.
15. Questa struttura tradizionale è attualmente sottoposta a profonda modificazione, in seguito al processo di liberalizzazione in corso nella Comunità. L'obiettivo fondamentale di questo processo è non solo la soppressione dei diritti speciali o esclusivi in ogni Stato membro, ma anche la creazione di un mercato del gas naturale integrato su scala europea. Infatti, con l'apertura della domanda, che è avvenuta gradualmente, il processo di liberalizzazione mira ad offrire ai consumatori europei, che spesso potevano approvvigionarsi soltanto presso il monopolista attivo a livello nazionale, regionale o locale, la possibilità di scegliere fra le offerte di più imprese, nazionali come estere. Del pari, mediante il principio dell'accesso dei terzi alle reti, il processo di liberalizzazione permette alle imprese concorrenti di accedere ai territori di vendita tradizionalmente serviti dagli operatori integrati verticalmente.
16. La direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale²⁵, cui doveva essere data attuazione dagli Stati membri entro il 10 agosto 2000, fissava tre principi fondamentali: l'apertura minima della domanda pari almeno al 20 % del consumo annuo nazionale alla data limite per l'attuazione e pari al 28 % di detto consumo a partire dal 10 agosto 2003; il principio dell'accesso dei terzi, negoziato o regolamentato, alle reti di trasporto e distribuzione; il principio della separazione contabile (standard minimo) fra attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio.
17. Una nuova proposta di direttiva recante modifica della direttiva 98/30/CE è stata presentata dalla Commissione il 13 marzo 2001²⁶ ed ha portato all'adozione della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE. La nuova direttiva mira ad accelerare la liberalizzazione del mercato del gas. Le modifiche più importanti introdotte dalla nuova direttiva sono le seguenti: l'apertura della domanda al 1° luglio 2004 per i clienti non domestici e al 1° luglio 2007 per i clienti domestici; l'accesso dei terzi regolamentato alle reti di trasporto e di distribuzione e negoziato oppure regolamentato alle installazioni di stoccaggio; la separazione giuridica (standard minimo) delle attività di trasporto e di distribuzione rispetto alle attività di fornitura.

²⁵ GU L 204 del 21.07.1998, pag. 1. Direttiva abrogata dalla direttiva 2003/55/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57).

²⁶ COM (2001) 125 def.

3.3. La struttura del settore del gas e il suo contesto regolamentare in Francia

18. In Francia la legge n. 46-628 dell'8 aprile 1946 aveva nazionalizzato le attività di produzione, trasporto, distribuzione, importazione ed esportazione affidandole a GDF. Secondo l'interpretazione del *Conseil d'Etat*, la legge del 1946 ha conferito a GDF il monopolio dell'importazione e dell'esportazione del gas in Francia. Le attività di produzione e di trasporto del gas naturale erano state in seguito escluse dalla nazionalizzazione nel 1949, ma il trasporto doveva essere esercitato in regime di concessione, da un ente pubblico o da una società nazionale a capitale in maggioranza pubblico²⁷. La partecipazione pubblica così imposta era stata riportata al 30 % nel 1993.
19. Il trasporto, in particolare, era esercitato da tre concessionari: GDF, Gaz du Sud-Ouest (GSO)²⁸ e la Société Elf Aquitaine de Réseau (SEAR) nonché da CFM²⁹, che aveva un contratto di locazione con GDF per la gestione di una parte della rete di cui GDF era concessionaria. Ciascuno dei quattro trasportatori esercitava il trasporto su un territorio distinto: il sud-ovest per GSO, il centro-ovest per CFM, una parte limitata del sud-ovest per SEAR e il resto del territorio francese per GDF³⁰. Nel 1996, le infrastrutture di trasporto di GDF rappresentavano il 68 % del totale, mentre quelle di CFM, GSO e SEAR rappresentavano rispettivamente il 20 %, il 12 % e lo 0,2 %. Infine GDF disponeva di 12 delle 15 installazioni di stoccaggio esistenti sul territorio francese³¹.
20. Alla fine degli anni '90, GDF importava dall'estero (in particolare dalla Norvegia, dalla Russia, dall'Algeria e dai Paesi Bassi) circa il 95 % del gas consumato in Francia, mentre l'impresa Elf produceva il rimanente 5 % sul giacimento di Lacq³².
21. GSO e CFM coprivano rispettivamente il 10 % e il 22 % della domanda di gas naturale in Francia. Ad eccezione del 3 % del consumo di gas naturale, che era fornito agli utenti domestici e ai piccoli industriali da 17 distributori non nazionalizzati³³, il resto della domanda di gas naturale era coperto da GDF³⁴.

²⁷ V. OCSE, *"Promoting competition in the national gas industry"*, pp. 184-185, e *Ministère de l'Economie, des Finances e de l'Industrie, "Vers la future organisation gazière française"*, pp. 18 e 27.

²⁸ In base alle informazioni fornite sul sito Internet di GSO (<http://www.gso.fr>), il suo capitale è detenuto da Total SA a concorrenza del 70 % e da GDF a concorrenza del 30 %. In base al protocollo d'accordo firmato da GDF e Total già citato, Total dovrebbe diventare l'unico azionista di GSO.

²⁹ V. punto 3 e nota 9.

³⁰ V. *Ministère de l'Economie, des Finances e de l'Industrie, "Vers la future organisation gazière française"*, pag. 16.

³¹ V. *Ministère de l'Economie, des Finances e de l'Industrie, "Vers la future organisation gazière française"*, pag. 10.

³² V. OCSE, *"Promoting competition in the national gas industry"*, pag.185.

³³ GDF detiene anche una parte del capitale di taluni distributori non nazionalizzati. A questo proposito, v. Gaz de France, *"Rapport annuel 2001"*, pag. 5.

³⁴ Dati riguardanti l'anno 1998, pubblicati in OCSE, *"Promoting competition in the national gas industry"*, pag. 185. Il *Ministère de l'Economie, des Finances e de l'Industrie* fornisce in *"Vers la future organisation gazière française"*, alla pagina 17, le cifre seguenti, relative alla fornitura ai clienti finali

22. In Francia la direttiva 98/30/CE è stata recepita con legge n. 2003-8 del 3 gennaio 2003. Tale legge ha fissato una soglia di apertura corrispondente al 20 % del mercato al termine fissato per il recepimento della direttiva e pari al 28 % a partire dal 10 agosto 2003. La legge ha inoltre definito un accesso regolato dei terzi alle reti di trasporto e di distribuzione. Infine, la legge ha previsto la separazione contabile delle attività di trasporto, di distribuzione e di stoccaggio. La direttiva 2003/55/CE è stata recepita con legge n. 2004-803 del 9 agosto 2004³⁵.

4. IL PROCEDIMENTO

23. Il 28 gennaio 2003 la Commissione ha avviato un'indagine d'ufficio riguardante la presenza di clausole di restrizione territoriale nei contratti di trasporto conclusi da GDF.
24. Il 10 febbraio 2003, a norma dell'articolo 11 del regolamento 17, è stata rivolta a GDF una richiesta d'informazioni. Si è chiesto all'impresa d'indicare se autorizzava la Commissione a servirsi, nel caso in oggetto, delle informazioni che la stessa GDF aveva fornito nell'ambito di precedenti indagini, in particolare quelle relative ai casi 37811/Restrizioni territoriali-Italia e 37965/Restrizioni territoriali-Francia.
25. Il 14 febbraio 2003, GDF ha risposto accordando l'autorizzazione suddetta, ma precisando quali, tra le informazioni che essa stessa aveva fornito alla Commissione in occasione delle precedenti indagini, potevano essere utilizzate nell'ambito del caso in oggetto. Il 12 marzo 2003, GDF ha risposto anche alle altre domande poste nella richiesta d'informazioni del 10 febbraio 2003.
26. Richieste d'informazioni supplementari sono state rivolte a GDF il 20 marzo, 16 aprile e 23 maggio 2003. L'impresa ha risposto il 7 aprile, 9 maggio e 4 giugno 2003.
27. Dopo aver esaminato le informazioni fornite da GDF, il 30 aprile 2003, la Commissione ha inviato una richiesta d'informazioni a ENI, che ha risposto con lettera del 22 maggio 2003. Il 23 maggio 2003, è stata rivolta a ENI una richiesta d'informazioni supplementari, alla quale l'impresa ha risposto il 30 maggio 2003. In seguito, con lettera del 24 giugno 2003, ENI ha inviato informazioni che erano state omesse dalla risposta del 22 maggio e altre informazioni chieste informalmente dalla Commissione. Successivamente, con lettere del 12 settembre 2003 e del 15 gennaio 2004, ENI ha inviato altri documenti.
28. Nell'ambito di questa stessa indagine, il 6 febbraio 2003, la Commissione ha rivolto una richiesta d'informazioni a ENEL. Anche ad ENEL è stato chiesto d'indicare se autorizzava la Commissione a utilizzare nel caso in oggetto le informazioni che ENEL stessa le aveva fornite nell'ambito delle indagini relative ai casi 37811/Restrizioni territoriali-Italia, 37965/Restrizioni territoriali-Francia

nel corso del 1998, leggermente diverse da quelle fornite dall'OCSE: 88 % per GDF, 6 % per CFM, 3 % per GSO e 3 % per i distributori non nazionalizzati.

³⁵

Citata alla nota 6.

e 38257/Profit Splitting Mechanism. Il 10 febbraio 2003, ENEL ha accordato un'autorizzazione di portata generale. In seguito, con lettera dell'11 giugno 2003, la Commissione ha inviato a ENEL l'elenco dei documenti e parti di documenti che essa aveva utilizzati nel caso in esame, dopo esserne stata autorizzata da ENEL.

29. Il 10 marzo 2003, ENEL ha risposto alle altre domande che le erano state poste nella richiesta d'informazioni del 6 febbraio 2003. Successivamente, per posta elettronica del 7 aprile, 10 aprile, 7 luglio e 8 luglio 2003, ENEL ha inviato informazioni che erano state omesse dalla risposta del 10 marzo e altre informazioni che la Commissione le aveva chiesto informalmente. Altre informazioni e documenti sono stati inoltre trasmessi per posta elettronica del 16 gennaio 2004.
30. Infine, con lettere rispettivamente del 14, 17 e 18 novembre 2003, GDF, ENEL ed ENI hanno informato la Commissione di aver soppresso le clausole restrittive formanti oggetto della presente indagine.
31. Vi è stato anche un abbondante scambio di corrispondenza tra le imprese in questione e la Commissione per la preparazione dell'accesso al fascicolo riguardante il caso.
32. Il 24 ottobre e 25 novembre 2003 e il 26 gennaio 2004 hanno avuto luogo riunioni della Commissione con rappresentanti di GDF.
33. Il 26 febbraio 2004, la Commissione ha avviato il procedimento relativo al caso in oggetto e ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti delle imprese destinatarie della presente decisione.
34. Alla medesima data, e sempre nell'ambito del caso in oggetto, la Commissione ha adottato anche una comunicazione degli addebiti nei confronti di GDF, ENEL S.p.A. ed ENEL Trade S.p.A. relativa alla clausola di restrizione territoriale figurante nel contratto di servizio concluso da GDF con ENEL S.p.A. e affidato da questa a ENEL Trade S.p.A.³⁶.
35. Il 17 maggio 2004, GDF ha inviato osservazioni scritte (in prosieguo, "Osservazioni GDF-ENI") in reazione agli addebiti comunicati dalla Commissione.
36. Alla medesima data, ENI ha inviato le sue osservazioni (in prosieguo, "Osservazioni").
37. La Commissione non ha organizzato un'audizione poiché nessuna delle parti ne aveva fatto richiesta.
38. Nelle "Osservazioni GDF-ENI", GDF, riferendosi alle osservazioni scritte da essa inviate in reazione agli addebiti comunicati dalla Commissione a ENEL, a ENEL Trade ed a essa stessa, ha espresso dubbi riguardo alla regolarità della procedura seguita dalla Commissione, sostenendo in particolare che la Commissione aveva violato i diritti di difesa delle imprese coinvolte nel caso in oggetto. GDF ne desumeva che, "se l'esame del contratto ENI effettuato dalla Commissione è basato

³⁶ Riguardo a questa clausola e al contratto nella quale essa figura, v. il punto 71 e la nota 71.

in ampia misura sugli elementi relativi al contratto ENEL, gli addebiti comunicati a ENI ed a GDF sarebbero anch'essi inoperanti³⁷.

39. Tuttavia, come ha dimostrato la Commissione nella decisione della Commissione del 26 ottobre 2004 nel caso GDF (notificata con il numero C (2004) 4100), non è possibile accettare le argomentazioni di GDF.
40. Si può quindi concludere che va respinta l'argomentazione di GDF secondo la quale la Commissione avrebbe violato i diritti di difesa delle imprese coinvolte nel caso ENEL e tale presunta violazione renderebbe inoperanti anche gli addebiti comunicati a GDF e ad ENI.

5. IL CONTRATTO DI TRANSITO CONCLUSO DA GDF E SNAM

41. Il 13 ottobre 1997 GDF e SNAM hanno concluso un contratto di transito, (in prosieguo il Contratto di Transito) concernente quantitativi di gas naturale provenienti dalla Norvegia, di proprietà di SNAM.
42. Il 20 gennaio 1997, infatti, SNAM ha concluso un contratto di acquisto (in prosieguo il Contratto di Acquisto) di gas naturale con [RISERVATO]. Tale contratto riguarda quantitativi annui pari a [RISERVATO - da 5 700 a 6 300] milioni di m³ ed ha una durata [RISERVATO - da 15 a 25] anni a decorrere dalla fine del periodo di *Build-up*, ossia fino al [RISERVATO]. Il contratto è stato modificato a varie riprese ed è stato in particolare scisso in vari contratti con i diversi fornitori. Secondo le informazioni fornite da ENI, l'esecuzione del Contratto di Acquisto è iniziata il 1° ottobre 2001³⁸. I quantitativi acquistati nel corso del 2001 e del 2002 sono stati rispettivamente [RISERVATO - da 1 144 a 1 265] milioni di m³ e di [RISERVATO - da 4 745 a 5 244] milioni di m³³⁹. ENI ha rivenduto una parte del gas norvegese a Oltingue, alla frontiera tra la Francia e la Svizzera, ad altri operatori ([RISERVATO]) attivi sul mercato italiano (si tratta approssimativamente di [RISERVATO - da 455 a 503] milioni di m³ nel 2001, di [RISERVATO - da 2 349 a 2 596] milioni di m³ nel 2002 e di [RISERVATO da 915 a 1012] milioni di m³ nel 2003) mentre vendite intragruppo, in particolare a [RISERVATO], sono state effettuate rispettivamente a [RISERVATO] ([RISERVATO - da 14,5 a 16] milioni di m³ nel 2003) e a [RISERVATO] ([RISERVATO - da 50 a 55] milioni di m³ nel 2002 e [RISERVATO - da 160 a 177] milioni di m³ nel 2003); secondo le informazioni fornite da ENI, i quantitativi venduti a [RISERVATO] a [RISERVATO] sono successivamente destinati all'approvvigionamento di [RISERVATO]⁴⁰.

³⁷ V. i punti 10-35 delle "Osservazioni GDF-ENI" del 17 maggio 2004.

³⁸ V. la risposta 3 (c) nella lettera inviata da ENI il 22 maggio 2003.

³⁹ Cifre calcolate sulla base delle informazioni fornite da ENI all'allegato 7 della lettera inviata il 22 maggio 2003. ENI ha fornito alla Commissione informazioni relative ai quantitativi acquistati per anno termico, da ottobre a settembre: tali quantitativi ammontano a [RISERVATO - da 4 185 a 4 626] milioni di m³ per l'anno 2001-2002 e a [RISERVATO - da 3 651 a 4 035] milioni di m³ per il periodo tra ottobre 2002 e aprile 2003.

⁴⁰ V. l'allegato 2 alla lettera inviata da ENI il 30 maggio 2003.

43. Il Contratto di Transito prevede che GDF prelevi il gas naturale ai Punti di Consegna di [RISERVATO] e di [RISERVATO] e che metta a disposizione di SNAM quantitativi di gas contenenti la stessa quantità di energia al punto di riconsegna di Oltingue⁴¹. Ai sensi dell'articolo 14, il Contratto di Transito ha preso effetto alla data della stipula e produrrà i suoi effetti fino al [RISERVATO]. Secondo le informazioni fornite da GDF, l'esecuzione del Contratto di Transito è iniziata il 1° febbraio 2001⁴², mentre ENI fissa la data di inizio delle attività di trasporto effettuate da GDF in esecuzione del Contratto di Transito al 1° ottobre 2001⁴³. I quantitativi di gas naturale che GDF si è impegnata a trasportare per anno contrattuale possono ammontare a [RISERVATO - da 6 365 a 7 035] milioni di m³⁴⁴. I quantitativi effettivamente trasportati nel corso del 2001 e 2002 sono stati rispettivamente di [RISERVATO - da 1 055 a 1 166] milioni di m³ e di [RISERVATO - da 4 370 a 4 830] milioni di m³⁴⁵.
44. A norma dell'articolo 5 del Contratto di Transito, la tariffa che SNAM si è impegnata a pagare è funzione della capacità di transito.
45. L'articolo 2, "Objet" del Contratto di Transito dispone:

*"L'objet du présent Contrat de Transit est le transit effectué par GDF depuis les Points de Livraison jusqu'au Point de Relivraison des quantités de Gaz Naturel achetées par SNAM au titre du Contrat d'Achat et destinées à être commercialisées en aval du Point de Relivraison, [...]"*⁴⁶.

⁴¹ Il punto di riconsegna è stato concordato nell'"Accordo tra Gaz de France e SNAM in merito all'apparecchiatura di misurazione dell'impianto di riconsegna e alla localizzazione del punto di riconsegna del Contratto di Transito" concluso il 6 dicembre 2000.

⁴² V. la risposta 8 nella lettera inviata da GDF il 4 giugno 2003.

⁴³ V. la risposta 3 (c) nella lettera inviata da ENI il 22 maggio 2003.

⁴⁴ V. la risposta 6 nella lettera inviata da GDF il 12 marzo 2003, riguardante tra l'altro i quantitativi contrattuali annuali.

⁴⁵ V. la risposta 4 nella lettera inviata da GDF il 7 aprile 2003. Dal canto suo, ENI, fornisce alla Commissione, all'allegato 8 della lettera inviata il 22 maggio 2003, informazioni relative ai quantitativi trasportati per anno termico: tali quantitativi ammontano a [RISERVATO - da 4 185 a 4 626] milioni di m³ per l'anno 2001/2002 e a [RISERVATO - da 3 026 a 3 345] milioni di m³ per il periodo tra ottobre 2002 e marzo 2003. Le cifre concernenti gli anni civili calcolate sulla base di tali dati sono leggermente superiori a quelle fornite da GDF in quanto corrispondono a [RISERVATO - da 1 144 a 1 265] milioni di m³ per il 2001 e a [RISERVATO - da 4 693 a 5 187] milioni di m³ per il 2002.

⁴⁶ Va precisato che, secondo le informazioni fornite da ENI nella risposta 4 (a) della lettera del 22 maggio 2003 e confermate nella risposta 1 (a) della lettera del 30 maggio 2003, la clausola in questione sarebbe stata proposta da GDF sin dall'inizio dei negoziati per la conclusione del Contratto di Transito. Inoltre, il testo della clausola, nella prima proposta di contratto che GDF avrebbe presentato a SNAM, era redatto come segue: "*L'objet du présent Contrat de Transit est le transit effectué par GDF depuis les Points de Livraison jusqu'au Point de Relivraison des quantités de Gaz Naturel achetées par SNAM au GFU au titre du Contrat d'Achat et destinées au marché italien, [...]"*, testo che, nella traduzione italiana, recita: "L'oggetto del presente Contratto di Transito è il transito effettuato da GDF dai punti di consegna fino al punto di riconsegna dei quantitativi di gas naturale acquistati da SNAM al GFU in virtù del Contratto di Acquisto e destinati al mercato italiano [...]". Analogamente, il primo considerando del progetto di contratto era formulato come segue: "*attendu que SNAM est liée avec GFU par un contrat d'Achat suivant lequel elle s'engage à acheter au GFU des quantités de gaz naturel en vue de les commercialiser sur le marché italien*", testo che, nella traduzione italiana, recita:

La traduzione italiana di tale clausola è la seguente:

“L’oggetto del presente Contratto di Transito è il transito effettuato da GDF dai Punti di Consegna fino al punto di riconsegna dei quantitativi di gas naturale acquistati da SNAM in virtù del Contratto di Acquisto e **destinati ad essere commercializzati a valle del punto di riconsegna**, [...]”.

46. Con atto aggiuntivo del 14 novembre 2003, GDF ed ENI hanno convenuto di sostituire l’articolo 2 summenzionato col seguente:

“L’objet du présent Contrat de Transit est le transit effectué par GDF depuis les Points de Livraison jusqu’au Point de Relivraison des quantités de Gaz Naturel achetées par SNAM au titre du Contrat d’Achat [...]”.

La traduzione italiana di tale clausola recita :

“L’oggetto del presente Contratto di Transito è il transito effettuato da GDF dai Punti di Consegna fino al punto di riconsegna dei quantitativi di gas naturale acquistati da SNAM in virtù del Contratto di Acquisto [...]”.

Il preambolo espone altresì che le parole “e destinati ad essere commercializzati a valle del punto di riconsegna” contenute nella versione iniziale del contratto “non costituivano un obbligo contrattuale nei riguardi di Gaz de France relativo all’uso del gas da parte di ENI” (Il testo originale in francese di questo passaggio è il seguente: “*Les mots ‘et destinées à être commercialisées en aval du Point de Relivraison’ figurant à l’article 2 du Contrat de Transit ne constituent pas une contrainte contractuelle vis-à-vis de Gaz de France pour l’utilisation du gaz naturel par ENI*”). L’articolo 2 di cui all’atto aggiuntivo precisa che quest’ultimo ha efficacia retroattiva, dalla data della firma del Contratto di Transito. Al riguardo, il preambolo indica che la soppressione del testo con effetto retroattivo mira ad “evitare qualsiasi rischio di interpretazione contrastante tra le parti”. Il testo originale in francese di questo passaggio è il seguente: “*Les parties ont décidé de supprimer les termes cités ci-dessus et ce avec effet rétroactif, pour éviter tout risque d’interprétation contraire entre les parties*”.

6. STRUTTURA DEL MERCATO

47. In alcune decisioni precedenti⁴⁷, la Commissione ha già definito il gas naturale come un prodotto diverso dalle altre fonti di energia. Esistono infatti altri prodotti che talvolta possono essere impiegati per le stesse utilizzazioni del gas, in particolare l’energia elettrica e l’olio combustibile, per gli usi domestici, e l’olio combustibile e il gasolio, per taluni usi industriali. Si tratta tuttavia di una sostituibilità parziale ed imperfetta a causa dei diversi costi di utilizzazione e delle rigidità strutturali al cambiamento di fonte energetica connesse alla necessità di apparecchiature diverse a

“considerato che SNAM è legata a GFU da un contratto di acquisto in base al quale si impegna ad acquistare al GFU quantitativi di gas naturale **per commercializzarli sul mercato italiano**”.

⁴⁷

V. in particolare la decisione della Commissione dell’1 settembre 1994 nel caso IV/M.493, *Tractebel/Distrigaz (II)*, GU C 249 del 7.9.1994, pag. 3, la decisione della Commissione del 12 febbraio 1996 nel caso IV/M.672, *BP/Sonatrach*, GU C 72 del 13.3.1996, pag. 5, e la decisione della Commissione del 2 giugno 1998 nel caso IV/M.931, *Neste/Ivo*, GU C 218 del 14.7.1998, pag.4.

seconda della fonte di energia prescelta, tanto per il trasporto e l'eventuale stoccaggio quanto per l'utilizzazione.

48. Occorre innanzitutto descrivere brevemente il settore del trasporto del gas naturale in Francia.
49. La rete di trasporto del gas naturale in Francia si estende su 34 870 km⁴⁸. Essa è alimentata dai terminali metanieri di Fos-sur-Mer e Montoir de Bretagne, che dispongono di installazioni di rigassificazione e permettono di ricevere il gas algerino e nigeriano, nonché da un collegamento con la rete belga, tra Blaregnies e Taisnières-sur-Hon (dipartimento del Nord), mediante il quale arrivano il gas olandese e il gas norvegese, da un collegamento con la rete tedesca, tra Medelsheim e Obergailbach (Mosella), da cui arriva il gas russo, e dal gasdotto sottomarino Norfra, che arriva a Dunkerque e permette la consegna del gas norvegese. La rete francese è anche raccordata alla rete svizzera a Oltingue (Alto Reno) e a Fernet-Voltaire (Ain) nonché alla rete spagnola, a Port-de-Larrau (Pirenei-Atlantici)⁴⁹.
50. Attualmente GDF possiede una parte della rete francese pari a 30 500 km, corrispondenti a circa l'87 % del totale della rete francese. GDF gestisce direttamente una rete di trasporto di 23 500 km (67 % del totale della rete francese) mentre i rimanenti 7 000 km (20 % del totale della rete francese) sono stati affidati a CFM, società che fa parte del gruppo GDF^{50 51}.
51. Dal 10 agosto 2000, termine di attuazione della direttiva 98/30/CE, GDF ha consentito l'accesso alla sua rete di trasporto⁵².
52. Nel 2001 GDF ha trasportato sulla rete che gestisce direttamente **[RISERVATO – da 45 000 a 55 000]** milioni di m³ di gas naturale, mentre CFM ne ha trasportati **[RISERVATO – da 11 300 a 13 800]** milioni di m³⁵³.
53. Il terzo grande operatore attivo nel trasporto del gas naturale in Francia è GSO⁵⁴, che gestisce una rete di 4 291 km corrispondenti a circa il 12 % del totale⁵⁵.
54. Occorre, del pari, descrivere brevemente gli altri settori della catena del gas in Francia.

⁴⁸ V. le informazioni fornite da GDF alla risposta 11 nella lettera del 7 aprile 2003.

⁴⁹ V. *Ministère de l'Economie, des Finances e de l'Industrie, "Vers la future organisation gazière française"*, pag. 48.

⁵⁰ V. le informazioni fornite da GDF alla risposta 11 nella lettera del 7 aprile 2003.

⁵¹ Riguardo alla società CFM, v. punto 3 e nota 9.

⁵² V. le informazioni fornite da GDF alla risposta 9 nella lettera del 7 aprile 2003.

⁵³ V. le informazioni fornite da GDF alla risposta 1 nella lettera del 7 aprile 2003.

⁵⁴ Per informazioni sull'assetto proprietario di GSO vedasi la nota 28.

⁵⁵ V. le informazioni fornite da GSO sul suo sito Internet (<http://www.gso.fr>).

55. Oggigiorno, il gas naturale consumato in Francia è importato principalmente dalla Norvegia, dalla Russia, dall'Algeria e dai Paesi Bassi, ma anche dalla Nigeria, dal Regno Unito e dal Qatar⁵⁶. Nel 2001, secondo le informazioni fornite da GDF, il totale delle importazioni di gas naturale in Francia è stato di 37 800 milioni di m³⁵⁷. I quantitativi importati da GDF ammontano a **[RISERVATO – da 33 500 a 40 900]** milioni di m³⁵⁸, il che rappresenta **[RISERVATO – da 88 a >100]** % del totale.
56. Nel 2001 GDF ha venduto in Francia **[RISERVATO – da 33 100 a 40 500]** milioni di m³ di gas naturale, mentre CFM ne ha venduti **[RISERVATO – da 2 100 a 2 500]** milioni di m³. Le vendite globali del gruppo GDF ammontano quindi a **[RISERVATO – da 35 200 a 43 000]** milioni di m³⁵⁹. Tali cifre rappresentano rispettivamente **[RISERVATO – da 74 a 90]** %, **[RISERVATO – da 4,5 a 5,5]** % e **[RISERVATO – da 78,5 a 95,5]** % del totale del gas consumato in Francia⁶⁰.
57. Dato che, successivamente alla scadenza del termine di attuazione della direttiva 98/30/CE, i trasportatori francesi hanno aperto ai terzi l'accesso alla loro rete di trasporto, i clienti che sono idonei ai sensi della direttiva 98/30/CE hanno potuto approvvigionarsi, da allora, anche presso fornitori diversi da quello che tradizionalmente garantiva il trasporto o la distribuzione e la vendita nella loro zona geografica. Per quanto concerne i quantitativi di gas naturale venduti ai clienti idonei, nel 2001, GDF ha fornito loro **[RISERVATO – da 5 800 a 7 000]** milioni di m³ e CFM **[RISERVATO – da 900 a 1 200]** milioni di m³, pari ad un totale per il gruppo GDF di **[RISERVATO – da 6 700 a 8 200]** milioni di m³⁶¹.
58. Considerato che, il consumo dei clienti idonei dovrebbe rappresentare, a norma della direttiva 98/30/CE, il 20 % del consumo di gas naturale in Francia, detto consumo potrebbe approssimativamente ammontare a 8 900 milioni di m³⁶². Le vendite di GDF rappresenterebbero quindi **[RISERVATO – da 65 a 78]** % del totale. Tale percentuale salirebbe a **[RISERVATO – da 75 a 92]** % sommandovi le vendite di CFM.
59. Per quanto concerne i clienti “vincolati”, ossia coloro che non beneficiano della libertà di scelta del fornitore ai sensi della direttiva 98/30/CE, essi sono stati approvvigionati da GDF, GSO e CFM e da 17 distributori non nazionalizzati. Nel 2001 GDF ha venduto ai clienti “vincolati” **[RISERVATO – da 27 300 a 33 500]** milioni di m³ di gas naturale, mentre CFM ne ha venduto loro **[RISERVATO – da 1 200 a 1 300]** milioni di m³ pari ad un totale, per il

⁵⁶ V. le informazioni che figurano sul sito Internet del *Ministère de l'Economie, des Finances e de l'Industrie* (<http://www.industrie.gouv.fr>).

⁵⁷ V. le informazioni fornite da GDF alla risposta 1 nella lettera del 7 aprile 2003.

⁵⁸ V. le informazioni fornite da GDF alla risposta 1 nella lettera del 7 aprile 2003.

⁵⁹ V. le informazioni fornite da GDF alla risposta 1 nella lettera del 7 aprile 2003.

⁶⁰ V. le cifre relative al consumo di gas naturale in Francia indicate al punto 10.

⁶¹ V. le informazioni fornite da GDF alla risposta 1 nella lettera del 7 aprile 2003.

⁶² V. le cifre concernenti il consumo di gas naturale in Francia indicate al punto 10.

gruppo GDF, di **[RISERVATO – da 28 500 a 34 800]** milioni di m³ ⁶³. GDF e CFM avrebbero quindi coperto approssimativamente **[RISERVATO – da 76 a 93]** % e **[RISERVATO – da 3,3 a 3,6]** % del consumo dei clienti vincolati francesi, pari ad una percentuale per il gruppo di **[RISERVATO – da 79,3 a 96,6]** %.

60. Infine, va precisato che ENI, nel 2001, ha venduto in Italia **[RISERVATO - da 56 430 a 62 370]** milioni di m³ di gas ⁶⁴, corrispondenti a **[RISERVATO - da 81 a 89]** % del consumo italiano. ENI ha anche venduto gas naturale in altri Stati membri, in particolare nel Regno Unito (**[RISERVATO - da 3 300 a 3 650]** milioni di m³ nel 2001 e **[RISERVATO - da 4 100 a 4 500]** milioni di m³ nel 2002), in Austria (**[RISERVATO - da 1 700 a 1 900]** milioni di m³ nel 2001 e **[RISERVATO - da 1 600 a 1 750]** milioni di m³ nel 2002), in Germania (**[RISERVATO - da 1 400 a 1 550]** milioni di m³ nel 2001 e **[RISERVATO - da 3 700 a 4 100]** milioni di m³ nel 2002) e in Francia (**[RISERVATO - da 660 a 730]** milioni di m³ nel 2001 e **[RISERVATO - da 2 450 a 2 700]** milioni di m³ nel 2002); tuttavia, quasi tutti i quantitativi venduti in Francia e buona parte dei quantitativi venduti in Germania sono in realtà stati ceduti, rispettivamente alla frontiera tra la Francia e la Svizzera e a quella tra la Germania e la Svizzera, ad altri operatori anch'essi attivi sul mercato italiano⁶⁵.

7. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO

7.1 Accordo tra imprese

61. Sia GDF che ENI sono imprese ai sensi dell'articolo 81 del trattato.
62. Del pari, la clausola “destinati ad essere commercializzati a valle del punto di riconsegna”, contenuta all'articolo 2 del Contratto di Transito, rientra nella nozione di accordo ai sensi dell'articolo 81 del trattato.
63. Tale valutazione non potrebbe essere contestata per il fatto che la clausola in questione è stata inserita su proposta di una sola delle parti⁶⁶. Infatti, per stabilire se una clausola rientra nel campo di applicazione dell'articolo 81 del trattato, è irrilevante che sia stata adottata su iniziativa di una sola delle parti oppure nel suo solo interesse o perfino che sia stata imposta da detta parte sfruttando un legame di dipendenza dell'altra parte nei suoi confronti⁶⁷.

⁶³ Cifre calcolate sulla base delle informazioni fornite da GDF alla risposta 1 nella lettera del 7 aprile 2003.

⁶⁴ V. l'allegato 9 alla lettera inviata da ENI alla Commissione il 22 maggio 2003.

⁶⁵ V. l'allegato 10 alla lettera inviata da ENI il 22 maggio 2003.

⁶⁶ V. nota 46.

⁶⁷ V. in particolare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 1° febbraio 1978, nella causa *Miller International Schallplatten GmbH contro Commissione*, 19/77, Raccolta, pag. 131, punto 7, e la decisione della Commissione 2001/146/CE, del 20 settembre 2000, nel caso COMP/36653, *OPEL*, punto 117, pubblicata nella GU L 59, 28.02.2001, pag. 1.

7.2. Restrizione della concorrenza

7.2.1 Oggetto restrittivo della clausola

64. La clausola “destinati a essere commercializzati a valle del punto di riconsegna” impone a ENI, qualora intenda commercializzare il gas oggetto del Contratto di Transito, di rivenderlo unicamente a valle del punto di riconsegna.
65. Nell’“Accordo tra Gas de France e SNAM in merito all’apparecchiatura di misurazione dell’impianto di riconsegna e alla localizzazione del punto di riconsegna del Contratto di Transito”⁶⁸, le parti hanno convenuto che detto punto di riconsegna sia situato a Oltingue, alla frontiera tra la Francia e la Svizzera e più precisamente all’intersezione della rete di GDF e della rete di trasporto di TRANSITGAZ, che attraversa il territorio svizzero fino alla frontiera italiana approssimativamente all’altezza di Domodossola. Inoltre, l’articolo 1 - Definizioni - del Contratto di Transito definisce il concetto di “Sistema a valle del punto di riconsegna” come “le canalizzazioni, le stazioni di compressione nonché tutte le installazioni necessarie al trasporto del gas naturale dal punto di riconsegna fino alla stazione di pompaggio di Masera all’uscita del sistema di trasporto di TRANSITGAZ”. Pertanto per commercializzazione a valle di detto punto di riconsegna si deve intendere la commercializzazione che si riferisce al territorio attraversato dai gasdotti di trasporto installati dopo Oltingue e quindi dopo la frontiera tra la Francia e la Svizzera.
66. Dunque la clausola in questione, nell’imporre a ENI la commercializzazione dopo la frontiera franco-svizzera, le vieta di rivendere il gas naturale oggetto del Contratto di Transito a monte del punto di riconsegna, in altri termini in Francia. Il divieto di commercializzazione del gas in Francia si applicherebbe anche all’ipotesi di eventuali riesportazioni verso la Francia del gas che avesse già lasciato il territorio francese. Per tale motivo, la clausola in questione restringe il territorio sul quale ENI può utilizzare il gas oggetto del Contratto di Transito.
67. Orbene, secondo costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, le clausole che limitano la libertà di una delle parti di disporre della merce in relazione ai propri calcoli economici costituiscono restrizioni della concorrenza ai sensi dell’articolo 81 del trattato⁶⁹. In particolare, pronunciandosi sui divieti di esportazione, la Corte ha dichiarato che una clausola di questo tipo “per sua stessa natura, [...] costituisce una restrizione della concorrenza [...] giacché lo scopo sul quale le parti si sono accordate è il tentativo di isolare una parte del mercato”⁷⁰.
68. Pertanto la clausola che obbliga ENI a commercializzare a valle di Oltingue il gas trasportato e le impedisce quindi di rivenderlo in Francia è una clausola che ha per

⁶⁸ V. nota 41.

⁶⁹ V. in particolare la sentenza della Corte di giustizia, del 14 dicembre 1983, nella causa *Société de Vente de Ciments et Béton de l’Est SA contro Kerpen & Kerpen GmbH und Co. KG.*, 319/82, Raccolta, pag. 4173, punto 6, e la decisione 98/273/CE della Commissione, del 28 gennaio 1998, nel caso COMP/35733, *VW*, par. 143, pubblicata nella GU L 124 del 25.4.1998, pag. 60.

⁷⁰ V. in particolare la sentenza della Corte nella causa *Miller International Schallplatten GmbH contro Commissione*, citata, punto 7.

oggetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

69. Tale clausola mira infatti a compartimentare il mercato europeo e impedisce ai consumatori di gas naturale stabiliti in Francia, di approvvigionarsi presso ENI acquistando il gas oggetto del Contratto di Transito. In tal modo, la clausola contribuisce ad isolare il mercato francese, il che è incompatibile con la creazione di un mercato del gas naturale integrato su scala europea.
70. Infine, va osservato che è del tutto plausibile che un trasportatore inserisca in un contratto di trasporto di gas una clausola di restrizione della rivendita del gas in questione, in particolare qualora il trasportatore eserciti anche un'attività di vendita di gas nel territorio nel quale effettua il trasporto per conto di un terzo e desideri che il gas non sia venduto da detto terzo nel territorio in questione.
71. A questo proposito va sottolineato che GDF ha concluso anche un altro contratto di trasporto/servizio con ENEL, che contiene anch'esso una clausola che mira a restringere il territorio nel quale il proprietario del gas trasportato può commercializzare il suo gas e ad escludere qualsiasi ipotesi di rivendita, in particolare sul territorio francese⁷¹.
72. Orbene, GDF ha affermato che la clausola in questione “non può essere interpretata come una clausola che limita la rivendita di gas naturale oggetto del contratto di transito concluso tra Gaz de France e SNAM” e ciò per il fatto che “i contratti di transito non comportano, a causa del loro proprio oggetto, disposizioni relative alla fornitura di gas”⁷².

⁷¹ Si tratta di un contratto di servizio concluso da GDF con ENEL in data 17 dicembre 1997 e ceduto poi a ENEL Trade. Tale contratto contiene una clausola che, in francese, recita: "*L'objet du présent Contrat de Service est exclusivement : [...] (ii) la mise à disposition par GDF et l'enlèvement par ENEL aux Points de Relivraison d'une quantité d'énergie correspondante, sous la forme de GNL. et/ou de Gaz Naturel, pour une utilisation du gaz en Italie [...]*". La traduzione in italiano di tale clausola è la seguente: “L'oggetto del presente contratto di servizio è esclusivamente: [...] (ii) la messa a disposizione da parte di GDF e il prelievo da parte di ENEL ai Punti di Riconsegna di una quantità di energia corrispondente, sotto forma di GNL e/o di gas naturale, per l'utilizzazione del gas in Italia [...]”. Tale clausola, che obbliga ENEL a utilizzare il gas in Italia e le impedisce quindi di rivenderlo in un altro Stato membro, e in particolare in Francia, secondo la Commissione è una clausola avente per oggetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Anch'essa è oggetto di una decisione nel quadro del presente caso.

⁷² V. la risposta di GDF alla domanda n. 3 nella lettera del 4 giugno 2003. Il testo originale è il seguente : "*La clause considérée ne peut pas être interprétée comme une clause limitant la revente du gaz visé par le contrat de transit conclu entre Gaz de France et SNAM. En effet, [...], les contrats de transit ne comportent pas, par leur objet même, de disposition relative à la fourniture de gaz*". Si tratta della conferma di quanto già affermato da GDF nella risposta alla domanda n. 7 nella lettera del 7 aprile 2003. In tale occasione, GDF aveva precisato quanto segue: "*L'article 2 du contrat conclu entre Gaz de France et SNAM détermine son champ d'application: il vise ainsi la prestation 'de transit effectué(e) par GDF depuis les Points de Livraison jusqu'au Point de Relivraison des quantités de Gaz Naturel achetées par SNAM' au titre d'un autre contrat [...]. Même lié à un contrat d'achat intervenant en amont, il ne traite en rien d'une éventuelle commercialisation des quantités de gaz en cause. En effet, une opération de transit a pour seul objet un transport de gaz entre grands réseaux de gazoducs à haute pression [...]. En conséquence un contrat de transit de gaz ne comporte pas d'éléments relatifs à la commercialisation du gaz car il ne vise pas, par définition, la fourniture de gaz à un client, qu'il soit final ou non*". La traduzione di tale testo in italiano è la seguente: “L'articolo 2 del

73. Secondo GDF “il riferimento alla commercializzazione del gas a valle del punto di riconsegna attesta semplicemente il fatto che la commercializzazione del gas trasportato in virtù del contratto può aver luogo unicamente a partire dal momento in cui il gas è rimesso a disposizione di SNAM, ossia ad un punto geografico determinato [...]. Non pregiudica quindi la possibilità per le parti di concludere un altro contratto per la consegna di gas in Francia, ad esempio per l'alimentazione di clienti idonei”⁷³.
74. Nelle "Osservazioni GDF-ENI"⁷⁴, GDF ha osservato che la Commissione aveva attribuito erroneamente al termine "a valle", figurante all'articolo 2 del Contratto di Transito, il medesimo significato che tale termine assume, ai sensi dell'articolo 1 del Contratto, nell'espressione "Sistema a valle del punto di riconsegna"⁷⁵. Secondo GDF, "mentre il termine figurante all'articolo 1 del Contratto di Transito corrisponde a determinate infrastrutture e installazioni, site geograficamente a valle del punto di riconsegna, il termine "a valle" di cui all'articolo 2 si riferisce, invece, soltanto alla possibilità per ENI di commercializzare presso i clienti, a partire da tale punto, senza nessuna costrizione geografica correlata a una particolare rete, il gas formante oggetto del Contratto di Transito"⁷⁶. "Lungi dal costituire una restrizione territoriale", la clausola controversa costituisce dunque, secondo GDF, uno "stato di fatto"⁷⁷ e "non comprende nessun divieto formale di vendere il gas formante oggetto del contratto in luoghi diversi da quelli a valle del punto di riconsegna"⁷⁸.

contratto concluso tra Gaz de France e SNAM ne determina il campo di applicazione: esso riguarda pertanto la prestazione 'di transito effettuata da GDF dai punti di consegna fino al punto di riconsegna dei quantitativi di gas naturale acquistati da SNAM' in virtù di un altro contratto [...]. Anche se connesso ad un Contratto di acquisto stipulato a monte, non riguarda affatto l'eventuale commercializzazione dei quantitativi di gas in causa. Infatti, l'operazione di transito ha per unico oggetto il trasporto di gas tra grandi reti di gasdotti ad alta pressione [...]. Di conseguenza, un contratto di transito di gas non comporta elementi relativi alla commercializzazione del gas in quanto, per definizione, non riguarda la fornitura di gas ad un cliente, sia esso finale o meno”.

⁷³ V. la risposta di GDF alla domanda n. 7 nella lettera del 7 aprile 2003. Il testo originale è il seguente : *"La mention relative à la commercialisation du gaz en aval du Point de Relivraison atteste simplement le fait qu'une commercialisation du gaz transporté en vertu du contrat peut intervenir uniquement à partir du moment où le gaz est remis à disposition de SNAM, c'est à dire à un point géographique déterminé [...]. Elle ne préjuge donc pas de la possibilité pour les parties de conclure un autre contrat, pour une livraison de gaz en France, par exemple pour l'alimentation de clients éligibles"*.

⁷⁴ V. i punti 40-48 delle “Osservazioni GDF-ENI”.

⁷⁵ Sull'argomento v. punto 65.

⁷⁶ V. punto 45 delle “Osservazioni GDF-ENI ” del 17 maggio 2004. Il testo originale è il seguente: *“En réalité, si le terme figurant à l'article 1 du Contrat de Transit correspond à des infrastructures et à des installations précises, géographiquement situées en aval du Point de Relivraison, en revanche, le terme 'aval' de l'article 2 dudit contrat fait, quant à lui, seulement référence à la possibilité pour ENI de commercialiser auprès de clients, à partir de ce point, sans aucune contrainte géographique liée à un réseau particulier, le gaz objet du Contrat de Transit”*.

⁷⁷ V. punto 46 delle “Osservazioni GDF-ENI”, formulato in francese come segue: *“Loin de constituer une restriction territoriale relative à la revente du gaz par ENI, la clause litigieuse décrit cet état de fait, ainsi que Gaz de France l'a constamment fait valoir dans ses réponses aux demandes de renseignements de la Commission dans la présente procédure”*.

⁷⁸ V. punto 47 delle “Osservazioni GDF-ENI”, formulato in francese come segue: *“La clause ne contient aucune interdiction formelle de vendre le gaz objet du contrat ailleurs qu'en aval du Point de Relivraison”*.

75. GDF sostiene inoltre che la clausola "destinati ad essere commercializzati a valle del Punto di riconsegna", figurante nel Contratto di Transito, e la clausola "destinati al mercato italiano", che si trovava nel progetto di tale contratto⁷⁹, miravano semplicemente a "tener conto delle esigenze di SNAM, che voleva disporre del gas che le apparteneva là dove ne aveva bisogno"⁸⁰. A sostegno della sua tesi, GDF procede a un esame minuzioso del fabbisogno di gas naturale di ENI, che era all'origine della conclusione del Contratto di Transito: tale fabbisogno corrispondeva a quanto necessario per soddisfare la domanda di gas sul mercato italiano. GDF menziona anche gli investimenti effettuati da essa stessa e da ENI per assicurare le condizioni tecniche del trasporto del gas sino in Italia⁸¹.
76. Inoltre, GDF osserva che la "clausola controversa, quantificando il fabbisogno di trasporto di ENI, mirava [...] a consentire a Gaz de France di decidere riguardo all'entità dimensionale da conferire alle proprie strutture e, quindi, di determinare i corrispondenti investimenti, sino al Punto di Riconsegna [...]"⁸².
77. GDF ne desume che la Commissione ha interpretato erroneamente tale clausola quale espressione della volontà di GDF di restringere la libertà di ENI oppure della volontà combinata delle parti di restringere la concorrenza⁸³.
78. Infine, GDF sostiene che ENI avrebbe potuto ridurre i quantitativi di gas naturale norvegese consegnati a GDF a norma del Contratto di Transito e commercializzarli nella stessa Francia, consegnandoli a clienti idonei francesi mediante contratti di ATR (accesso dei terzi alla rete), rivendendo nel contempo le capacità di trasporto previste nel contratto sulla tratta **[RISERVATO]** e sulla rete di Transitgaz⁸⁴.
79. Dal canto suo, ENI ha sostenuto che la clausola in questione costituisce un semplice "statement of fact" e non una restrizione di natura concorrenziale o un "vincolo contrattuale-giuridico." In particolare, secondo ENI, la clausola non costituisce impedimento alla commercializzazione del gas norvegese in Francia: ENI è convinta che potrebbe perfino rivendere il gas sul territorio francese a monte di Oltingue, chiedendo a GDF una "uscita" del gas prima dell'arrivo al punto di riconsegna⁸⁵.

⁷⁹ V., su questo punto, la nota 46.

⁸⁰ V. il punto 52 delle "Osservazioni GDF-ENI". Il testo originale è il seguente: "*Cette référence indique simplement [...] que les parties ont voulu prendre en compte dès le stade des négociations, comme plus tard lors de la conclusion du contrat, les besoins de SNAM qui étaient de disposer de quantités de gaz lui appartenant, là où il le souhaitait.*"

⁸¹ V. punti 56-83 delle "Osservazioni GDF-ENI"

⁸² V. punto 81 delle "Osservazioni GDF-ENI", formulato in francese come segue: "*La clause litigieuse, en quantifiant les besoins de transport d'ENI, visait [...] à permettre à Gaz de France de dimensionner ses ouvrages et, partant, de déterminer les investissements correspondants, jusqu'au Point de Relivraison [...].*"

⁸³ V. punto 53 delle "Osservazioni GDF-ENI". Il testo originale è il seguente: "*La preuve n'est donc pas apportée par la Commission d'une quelconque volonté de Gaz de France de restreindre la liberté d'ENI ni, a fortiori, d'un accord ou concours de volonté ayant pour objet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81 (1).*"

⁸⁴ V. punti 84-94 delle "Osservazioni GDF-ENI".

⁸⁵ V. la risposta alla domanda n. 3 nella lettera di ENI del 30 maggio 2003. La risposta recita: "La nostra interpretazione è che la clausola costituisca un semplice 'statement of fact' ma non costituisca di per sé

80. Secondo ENI, la clausola mira piuttosto a stabilire in quale momento abbia termine il servizio di transito assicurato da GDF⁸⁶.
81. Dunque, la Commissione avrebbe deliberatamente ignorato l'intenzione comune delle parti espressa in tale clausola⁸⁷.
82. Inoltre, ENI osserva che la clausola in questione non può avere come oggetto la restrizione della concorrenza. Nelle sue "Osservazioni", ENI cita le conclusioni dell'avvocato generale Tesauro nella causa *Gottrup-Klim*⁸⁸, il quale ha indicato che sono "vietate, per il loro oggetto, le intese che, considerate in termini obiettivi ed astratti, non hanno altra funzione se non quella di restringere la concorrenza tra le parti, ovvero tra le parti ed i terzi concorrenti, in modo stimato incompatibile con il mercato comune. [...] Per contro, dovrà ritenersi che non abbiano oggetto anticompetitivo le intese che sono idonee a svolgere una più complessa funzione. Ciò vale per le clausole che fanno parte integrante del contenuto di un determinato contratto e che in tal modo contribuiscono a determinare l'assetto e l'equilibrio dei rapporti giuridici tra le parti". Nella fattispecie, secondo ENI, la clausola "destinati ad essere commercializzati a valle del punto di riconsegna" è parte integrante del Contratto di Transito e contribuisce a determinare l'assetto e l'equilibrio dei rapporti giuridici tra le parti, ai sensi delle Conclusioni citate. Di conseguenza, secondo ENI, la clausola non può avere oggetto restrittivo della concorrenza⁸⁹.
83. Tuttavia la Commissione ritiene che tali argomenti volti a negare il carattere restrittivo della clausola in questione non siano pertinenti nella fattispecie.
84. Infatti, per quanto concerne, in primo luogo, la presunta interpretazione erronea del termine "a valle" da parte della Commissione, anche se è vero che l'articolo 1 del Contratto di Transito definisce il concetto di "Sistema a valle del punto di riconsegna" nella sua integralità, come indicante un insieme di canalizzazioni, stazioni di compressione e installazioni di trasporto site in un territorio ben individuato, non sembra peraltro contestabile che tale definizione comprenda un'indicazione molto precisa per quanto riguarda lo spazio geografico "a valle" del suddetto punto di riconsegna. Quindi, ci si può servire utilmente della definizione di

una restrizione di natura concorrenziale o un vincolo contrattuale-giuridico. In particolare ENI S.p.A. ritiene che la precisazione all'art. 2 del contratto non costituisca impedimento (i) all'utilizzo del gas di cui ai contratti norvegesi per la vendita in territorio francese (ossia ENI potrebbe chiedere alla Gaz de France l'uscita del gas trasportato nell'ambito del Contrat de Transit anche prima del punto di riconsegna) [...]; (ii) [...]". ENI aveva già espresso la sua convinzione che la clausola in questione non impedisse di vendere in Francia il gas oggetto del Contratto di Transito nella risposta alla domanda n. 4 (b) contenuta nella lettera del 22 maggio 2003. Il testo della risposta recita: "ENI non ritiene che la precisazione di cui all'art. 2 del *Contrat de Transit* costituisca impedimento alla commercializzazione in Francia del predetto gas norvegese".

⁸⁶ V. punto 45 *in fine* delle "Osservazioni".

⁸⁷ V. punto 47 delle "Osservazioni". Il testo di questo brano è: "Emerge di tutta evidenza [...] come il significato da attribuire all'espressione non possa essere quello sostenuto nella CdA, anche in quanto prescinde dalla considerazione di quale sia stata la comune intenzione della parti tradottasi nella suddetta clausola".

⁸⁸ Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 16 giugno 1994 nella causa C-250/92, *Gottrup-Klim e.a. Grovvareforeninger contro Dansk Landbrugs Grovvareselskab AmbA.*, Raccolta 1994, pag. I-5641.

⁸⁹ V. punti 49 e 50 delle "Osservazioni".

cui all'articolo 1 per interpretare anche il termine "a valle del punto di riconsegna" di cui all'articolo 2 del Contratto di Transito e per individuare lo spazio geografico nel quale la commercializzazione è possibile ai termini della clausola.

85. Per quanto riguarda l'argomentazione di GDF e di ENI, secondo cui la Commissione ha interpretato erroneamente la clausola controversa come espressione della volontà di GDF di restringere la libertà di ENI oppure della volontà combinata delle parti di restringere la concorrenza, ignorando deliberatamente la comune intenzione delle parti espressa nella clausola, si deve rammentare che, anche se era possibile per le parti stabilire che la loro intenzione soggettiva non consisteva nell'imporre una restrizione territoriale alla commercializzazione del gas oggetto del contratto, il che è in ogni caso contraddetto dai fatti pertinenti nella fattispecie⁹⁰, la constatazione da parte della Commissione che una clausola ha per oggetto di restringere la concorrenza non può dipendere da siffatta intenzione delle parti⁹¹.
86. Per quanto riguarda la funzione oggettiva della clausola, le parti suggeriscono varie argomentazioni intese a dimostrare che la clausola non ha l'oggetto restrittivo che la Commissione le attribuisce.
87. Le parti sostengono anzitutto che la clausola figura in un contratto di transito e che i contratti di questo tipo non comprendono, per il loro oggetto, clausole riguardanti la commercializzazione del gas trasportato. Tuttavia, il fatto che il contratto concluso da GDF e SNAM sia qualificato come contratto di transito non significa di per sé che alle parti sia preclusa la possibilità di inserirvi clausole che riguardino aspetti diversi dal trasporto, e in particolare la commercializzazione del gas.
88. Orbene, così come è formulata, la clausola "destinati a essere commercializzati a valle del punto di riconsegna" si riferisce espressamente alla commercializzazione del gas comprato presso i fornitori norvegesi e non al trasporto di gas da parte di GDF. Per di più, tale clausola crea in capo ad ENI un obbligo esplicito concernente detta commercializzazione, giacché impone che il gas sia commercializzato a valle di Oltingue ed esclude quindi qualsiasi ipotesi che il gas sia in parte venduto da ENI, qualora lo desiderasse, sul territorio francese, nonché qualsiasi possibilità di riesportazione verso la Francia. La commercializzazione da parte di ENI a monte, sul territorio francese, nonché la riesportazione verso la Francia costituirebbero pertanto una violazione manifesta del contratto.
89. Del resto, la definizione sotto il profilo giuridico del contratto come un contratto di trasporto non osta a che la clausola controversa sia considerata restrittiva della rivendita del gas naturale, e quindi contraria all'articolo 81 CE. Tale definizione non incide né sull'effetto restrittivo sul comportamento di ENI, né sugli effetti consecutivi sul mercato interessato da tale clausola, ossia quello della fornitura di gas in Francia. Infine, si deve rammentare che il trasportatore di gas potrebbe avere un reale

⁹⁰ V. punti 87-98 della presente decisione.

⁹¹ V. sentenza della Corte di giustizia, dell'8 novembre 1983, nella causa *NV IAZ International Belgium e altri contro Commissione*, cause riunite 96-102, 104, 105, 108 e 110/82, Raccolta 1983, pag. 3369, punti 23-25, e la sentenza della Corte di giustizia, del 28 marzo 1984, nella causa *Compagnie Royale asturienne des mines (CRAM) e Rheinzink contro Commissione*, cause riunite 29 e 30/83, Raccolta pag. 1679, punto 26.

interesse economico all'inserimento nel contratto di trasporto di una clausola che restringa la rivendita del gas in questione⁹².

90. In secondo luogo, neanche l'argomento di GDF secondo cui la clausola doveva rispecchiare gli interessi economici di ENI ad utilizzare il gas in Italia incide sull'analisi della Commissione. L'indicazione del luogo di commercializzazione non rispecchia un "interesse" la cui conoscenza sia necessaria per l'esecuzione del Contratto di Transito medesimo, che si limita allo scambio di gas tra due punti, ma unicamente un interesse per la *commercializzazione* del gas, attività che non è inerente allo scambio organizzato mediante il contratto stesso. Secondo l'interpretazione data da GDF, ENI avrebbe espresso così i *limiti* dei suoi interessi in materia di commercializzazione. Orbene, non vi è normalmente alcun motivo perché una parte di un accordo commerciale renda noti simili limiti che non hanno alcun nesso con l'oggetto stesso del contratto, a meno che non intenda impegnarsi nei confronti della controparte a rispettare i limiti in questione. La spiegazione fornita da GDF è del resto contraddetta dal fatto che il progetto di contratto è stato redatto da GDF, e non da ENI. Quest'argomento, citato alla nota a piè di pagina n. 35 e ai punti 43 e 52 della comunicazione degli addebiti indirizzata alle parti nel febbraio 2004, non è stato contestato da GDF.
91. Il ragionamento sopra sviluppato è tanto più valido in quanto gli interessi di ENI erano suscettibili di mutare nel tempo, in particolare nella fattispecie, dato che la clausola in questione era destinata a rimanere in vigore fino al **[RISERVATO]**⁹³.
92. Peraltro, si deve constatare che, probabilmente, il fabbisogno di ENI è già mutato rispetto al momento della firma del Contratto di Transito, poiché la liberalizzazione del settore del gas in Europa ha non soltanto aperto alla concorrenza il mercato tradizionale di ENI, ma ha anche creato prospettive di sviluppo all'estero, che possono portare a un fabbisogno di gas in altri Stati comunitari, non da ultimo in Francia. Del resto, quest'analisi dell'evolversi del fabbisogno di ENI, ed in particolare le sue ambizioni sul mercato francese, sembrano confermate dalle dichiarazioni di ENI stessa riguardo alle trattative in corso con GDF per poter approvvigionare i clienti idonei francesi⁹⁴. Per stabilire che vi è infrazione, non è peraltro necessario analizzare l'evoluzione del fabbisogno reale di ENI.
93. La Commissione non può neppure condividere la tesi secondo cui la clausola in questione stabilirebbe semplicemente in quale momento ha termine il servizio di transito assicurato da GDF oppure attesterebbe il fatto che la commercializzazione

⁹² Sull'argomento v. punto 70.

⁹³ V. in particolare la citata sentenza della Corte nella causa *Miller International Schallplatten GmbH contro Commissione*, punto 14. In tale causa, pronunciandosi su argomenti derivati dalla situazione del momento intesi a contestare che le clausole in oggetto fossero suscettibili di pregiudicare il commercio tra Stati membri, la Corte ha statuito in diritto che simili argomenti "non bastano a dimostrare che clausole vietanti l'esportazione non possono pregiudicare gli scambi fra Stati membri, nemmeno se l'esattezza di simili affermazioni generali potesse venire provata, giacché la situazione può mutare di anno in anno per effetto della modifica delle condizioni o della composizione del mercato, tanto nel complesso del mercato comune quanto nei singoli mercati nazionali".

⁹⁴ V., in particolare, punto 68 delle "Osservazioni" e lo scambio di corrispondenza tra GDF e ENI, trasmesso da ENI alla Commissione con lettere del 18 novembre 2003 e del 15 gennaio 2004.

del gas trasportato a norma del contratto può avvenire unicamente dal momento in cui il gas è rimesso a disposizione di ENI. Infatti, è stato accertato al punto (66) e ribadito al punto (88), che la clausola in questione restringe il territorio sul quale ENI può commercializzare il gas trasportato. Del resto, la clausola è stata formulata in termini non di “prelievo” ma di “commercializzazione”, ossia una fase che non necessariamente deve subentrare subito dopo il termine del servizio di transito assicurato da GDF. Dunque, la clausola non si limitava a descrivere il funzionamento di un contratto di transito o le conseguenze inerenti a tale contratto.

94. Infine, lo scopo della clausola non poteva neppure consistere, come sostiene GDF, nel consentire a GDF di determinare l'entità dimensionale delle proprie strutture e, quindi, dei corrispondenti investimenti, fino al punto di riconsegna. Di fatto, l'articolo 3 del contratto, che verte sui quantitativi contrattuali e determina, in particolare, le capacità di transito e di consegna a Dunkerque ed a Blaregnies, sarebbe stato ampiamente sufficiente a tale scopo. Il che è tanto più vero in quanto, in ogni caso, la tariffa del transito è formulata in funzione non dei quantitativi effettivamente trasportati ma della capacità di transito⁹⁵. Quindi, per GDF non sarebbe stato necessario assicurarsi il rimborso dei propri investimenti mediante una clausola presentata pretestuosamente come intesa a garantire l'utilizzo delle canalizzazioni fino a Oltingue.
95. Per tutti questi motivi, la clausola "destinati ad essere commercializzati a valle del punto di riconsegna" non può essere interpretata come un semplice "statement of fact", neutro rispetto all'articolo 81 del trattato. Del resto, tale interpretazione è corroborata dalla genesi storica della clausola.
96. Difatti, la volontà di GDF di assicurare che il gas che essa avrebbe trasportato per conto di ENI fosse commercializzato fuori della Francia era già manifesta nella prima proposta di contratto che GDF aveva presentato a SNAM. In tale proposta, era previsto che i quantitativi di gas oggetto del contratto fossero "destinati al mercato italiano"⁹⁶.
97. Riguardo alla summenzionata clausola, si deve notare che le parti ne danno un'interpretazione divergente. Secondo GDF, questa clausola, come quella figurante nella versione finale del contratto, era intesa a “tener conto, sin dalla fase delle trattative, come più tardi al momento della conclusione del contratto, delle esigenze di SNAM, che consistevano nel disporre di quantitativi di gas di sua proprietà nel luogo da essa desiderato”⁹⁷. ENI dichiara invece “una tale formulazione [... poteva] eventualmente dare adito a fraintendimenti in merito alla possibilità per ENI di disporre liberamente del gas norvegese acquistato” e quindi “veniva modificata nel corso dei negoziati a favore di una redazione che non lasciasse spazio ad alcuna ambiguità al riguardo”⁹⁸.

⁹⁵ Sull'argomento v. punto 44.

⁹⁶ V. nota 46.

⁹⁷ V. punti 51 e 52 delle “Osservazioni GDF-ENI”.

⁹⁸ V. punto 48 delle “Osservazioni”.

98. È interessante notare che questo scrupolo di evitare ogni “ambiguità” non ha indotto ad abrogare, puramente e semplicemente, tale clausola. Abrogarla sarebbe stato peraltro semplicissimo, visto che le parti l’hanno poi abrogata mediante l’emendamento del 14 novembre 2003, senza che ne siano derivate altre modifiche del Contratto di Transito e quindi senza che le parti stesse potessero pretendere che l’abrogazione di tale clausola abbia inciso sull’esecuzione del Contratto di Transito. Del resto, quando la clausola è stata abrogata, le parti hanno ritenuto necessario conferire carattere retroattivo a tale abrogazione, nell’intento, secondo i termini dell’emendamento, di “evitare ogni rischio d’interpretazione contraria – nel senso di una restrizione dell’utilizzo del gas da parte di ENI – tra le parti”.
99. Tenuto conto di quanto si è detto, ossia che l’abrogazione della clausola non ha comportato altre modifiche del Contratto di Transito, si deve respingere anche la tesi di ENI secondo cui la clausola controversa era parte integrante del contratto e contribuiva a determinare l’assetto e l’equilibrio dei rapporti giuridici tra le parti.
100. Non valgono a negare il carattere restrittivo di tale clausola la tesi di GDF secondo cui essa non pregiudicava la possibilità delle parti di concludere un altro contratto per la consegna di gas in Francia, né la tesi di ENI secondo cui la stessa ENI poteva rivendere il gas sul territorio francese a monte di Oltingue, chiedendo a GDF una “uscita” del gas prima dell’arrivo al punto di riconsegna. Infatti, la semplice possibilità di modificare un accordo per eliminarne, in tutto o in parte, la restrizione ivi contenuta non sottrae tale restrizione all’applicazione dell’articolo 81 CE
101. La Commissione non può accettare neanche la tesi di GDF secondo cui la clausola figurante nel Contratto di Transito non restringe la concorrenza in quanto ENI avrebbe potuto ridurre i quantitativi di gas naturale norvegese consegnati a GDF a norma del Contratto di Transito e commercializzarli, in particolare, in Francia, facendoli arrivare a clienti idonei francesi mediante contratti di ATR (accesso dei terzi alla rete) e rivendendo nel contempo le capacità di trasporto previste nel contratto sulla tratta **[RISERVATO]** e sulla rete di Transitgaz.
102. Infatti, poiché la clausola riguarda la commercializzazione "dei quantitativi di gas acquistati da SNAM ai termini del Contratto di Acquisto", e non esclusivamente di quelli riconsegnati a Oltingue, l’obbligo di rivendita a valle si estende a tutti i quantitativi acquistati da SNAM in Norvegia. Tale clausola, quindi, non consentiva l’operazione menzionata da GDF. E anche se questa lettura della clausola fosse inesatta, è pur sempre vero che era esclusa la commercializzazione in Francia a partire da Oltingue.
103. Si deve notare a questo riguardo che, con la sua tesi, almeno implicitamente GDF conferma l’oggetto restrittivo della clausola. GDF sostiene infatti che, per poter vendere il gas norvegese a clienti idonei francesi, ENI non dovrebbe consegnare tale gas alla stessa GDF in esecuzione del Contratto di Transito. Ciò è tanto più vero in quanto, al punto 89 delle "Osservazioni GDF-ENI", discutendo le ipotesi di commercializzazione del gas riconsegnatole a Oltingue, GDF si limita a menzionare la possibilità che ENI venda il gas in questione a clienti idonei in Italia, Germania e Svizzera, ma non in Francia.

7.2.2. Carattere sensibile della restrizione

104. La restrizione della concorrenza nel mercato comune che deriva dalla clausola “destinati ad essere commercializzati a valle del punto di riconsegna” può essere considerata sensibile. Infatti, i volumi di gas naturale oggetto del Contratto di Transito rappresentano una parte non trascurabile del consumo di gas naturale in Francia, dove il gas potrebbe essere venduto in assenza della clausola restrittiva. I quantitativi trasportati nel 2001 in esecuzione del Contratto di Transito equivalgono approssimativamente al **[RISERVATO - da 2,38 a 2,62]** % del consumo francese, mentre quelli trasportati nel 2002 coprirebbero il **[RISERVATO - da 10 a 11]** % del consumo francese. Occorre altresì sottolineare che i quantitativi scambiati nel 2001 e nel 2002 rappresentano circa il **[RISERVATO - da 12 a 13,5]** % e il **[RISERVATO - da 50 a 55]** % del consumo idoneo in Francia⁹⁹. Infine, i quantitativi di gas corrispondenti al massimo che GDF si è impegnata a trasportare in esecuzione del Contratto di Transito, ossia **[RISERVATO - da 6 365 a 7 035]** milioni di m³¹⁰⁰, rappresentano approssimativamente il **[RISERVATO - da 14,5 a 16]** % del consumo francese. La percentuale concernente il consumo idoneo francese ammonta grosso modo al **[RISERVATO - da 73 a 80]** %¹⁰¹.
105. La restrizione della concorrenza può essere considerata tanto più sensibile se si tiene conto del fatto che il mercato del gas oggi giorno è poco fluido e che anche quantitativi marginali possono fortemente contribuire ad aumentare la concorrenza¹⁰².
106. Benché gli elementi di cui ai punti (104) e (105) permettano di stabilire adeguatamente, sotto il profilo giuridico, che la clausola "destinati ad essere commercializzati a valle del punto di riconsegna" restringe di per sé sensibilmente la concorrenza all'interno del mercato comune, è utile ricordare che GDF ha concluso anche un altro contratto di trasporto contenente anch'esso una clausola che ha lo stesso oggetto di quella del Contratto di Transito¹⁰³. Infatti, per stabilire se un accordo abbia l'oggetto di restringere la concorrenza, si deve tenere conto non solo della sua natura e del suo scopo ma anche del contesto economico nel quale esso deve essere applicato¹⁰⁴. Pertanto, il carattere restrittivo della clausola contenuta nel

⁹⁹ Sembra opportuno nella fattispecie calcolare anche la percentuale che i quantitativi scambiati rappresentano rispetto al solo consumo idoneo. Orbene, dato che il grado di apertura del mercato francese ai sensi della direttiva 98/30/CE ammonta al 20 %, il consumo idoneo può essere valutato approssimativamente a 8 900 milioni di m³ nel 2001 ed a 8 800 milioni di m³ nel 2002.

¹⁰⁰ V. punto 43.

¹⁰¹ Le percentuali relative al 2002 sono state calcolate in base al dato provvisorio sul consumo francese nel 2002, indicato nella comunicazione degli addebiti adottata il 26 febbraio 2004. Cfr., su questo punto, la nota a piè di pagina n. 20.

¹⁰² V. punto 12.

¹⁰³ Si tratta del Contratto di Servizio concluso da GDF con ENEL citato nella nota a piè di pagina n. 71.

¹⁰⁴ V. in particolare, su questo punto: la citata sentenza della Corte, *Miller International Schallplatten GmbH contro Commissione*, punto 7; la citata sentenza della Corte, *NV IAZ International Belgium e altri*, punti 23-25; nonché la citata sentenza della Corte *Compagnie Royale asturienne des mines (CRAM) e Rheinzink*, punto 26

contratto concluso tra GDF ed ENI può essere valutato non solo isolatamente ma anche alla luce del complesso delle attività delle imprese interessate¹⁰⁵.

107. A proposito del carattere sensibile della restrizione, GDF sostiene che, per valutarlo, la Commissione avrebbe dovuto comparare i volumi di gas oggetto del Contratto di Transito con il consumo globale di un complesso di paesi comprendente Francia, Italia, Svizzera, Germania e Austria. I volumi di gas trasportati nel 2002 in esecuzione del Contratto di Transito – secondo GDF – costituivano soltanto il **[RISERVATO - da 2,5 a 3]** % del consumo totale di tali paesi e il **[RISERVATO - da 2,6 a 3]** % del consumo dei soli clienti idonei di questi medesimi paesi¹⁰⁶.
108. Dal canto suo, nelle "Osservazioni" del 17 maggio 2004¹⁰⁷, ENI contesta il calcolo delle dimensioni del mercato francese idoneo, effettuato dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti, in quanto la Commissione si sarebbe basata su una soglia di apertura del mercato francese, puramente ipotetica, del 20 %. ENI sostiene inoltre che, considerati i ritardi nel processo di liberalizzazione del mercato francese del gas, non vi erano le condizioni per garantire con ragionevole probabilità la possibilità che ENI commercializzasse in Francia il gas formante oggetto del Contratto di Transito.
109. A questo proposito, per quanto riguarda l'osservazione secondo cui, in ogni modo, ENI non avrebbe potuto commercializzare in Francia il gas contrattuale a causa dei ritardi nella liberalizzazione del settore del gas in tale paese, si deve osservare che ENI, pur considerando le condizioni di accesso al mercato francese "incerte e totalmente aleatorie", non contesta il fatto che, sebbene la direttiva 98/30/CE sia stata recepita soltanto il 3 gennaio 2003¹⁰⁸, già dall'agosto 2000, termine fissato per il recepimento della stessa direttiva, i trasportatori francesi, e in particolare GDF, hanno dato accesso alla loro rete di trasporto, in seguito all'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE¹⁰⁹.
110. Benché sia chiaro che tale pratica dei trasportatori non equivale al recepimento della direttiva, poiché non comporta le medesime garanzie¹¹⁰, è pur sempre vero, e ENI

¹⁰⁵ V. a questo riguardo la sentenza della Corte di giustizia, del 25 ottobre 1979, nella causa 22/79, *Greenwich Film Production contro SACEM e Labrador*, Raccolta, pag. 3275, punto 12 *in fine*. V. anche, per analogia, sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, dell'8 giugno 199, nella causa T-7/93, *Langnese Iglo GmbH contro Commissione*, Raccolta 1995, pag. II-1533, punto 129, dove, pronunciandosi sulla valutazione degli effetti restrittivi di un contratto, la Corte ha statuito che, in presenza di una rete di accordi analoghi conclusi da un unico produttore, la valutazione degli effetti di tale rete sul gioco della concorrenza si applica a tutti i singoli contratti che costituiscono la rete stessa.

¹⁰⁶ V. i punti 95-104 delle "Osservazioni GDF-ENI".

¹⁰⁷ V. il punto 60 delle "Osservazioni".

¹⁰⁸ A questo riguardo v. punto 22 della presente decisione.

¹⁰⁹ A questo riguardo v. punto 51.

¹¹⁰ V. sentenza della Corte, del 28 novembre 2002, nella causa C-259/01, *Commissione contro Francia*, Raccolta 2002, pag. I-11093.

non lo contesta, che permaneva la possibilità di una certa concorrenza. Entro i limiti di tale possibilità, la clausola in questione poteva avere un effetto di rilievo¹¹¹.

111. Infine, anche se, per valutare il carattere sensibile della restrizione, si tenesse conto del consumo totale nell'insieme dei paesi indicati dalla GDF, come esige GDF senza peraltro addurre giustificazioni, in ogni caso i volumi oggetto del Contratto di Transito avrebbero avuto un'incidenza sensibile, a causa delle caratteristiche specifiche del settore del gas in Europa¹¹², e in particolare in Francia¹¹³, e più specificamente a causa della mancanza di fluidità di cui si è detto.

7.2.3. Effetti della restrizione

112. È giurisprudenza costante che ai fini dell'applicazione dell'articolo 81 del trattato, "è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. Pertanto, la dimostrazione di effetti anticoncorrenziali effettivi non è necessaria allorché sia comprovato l'oggetto anticoncorrenziale dei comportamenti addebitati"¹¹⁴.

7.3. Incidenza sugli scambi tra Stati membri

113. Le misure volte alla compartimentazione dei mercati nazionali sono, per loro natura, atte ad incidere sugli scambi tra Stati membri¹¹⁵.
114. L'analisi già effettuata in merito all'entità dei quantitativi di gas oggetto del Contratto di Transito in Italia e in Francia permette di concludere che, nella fattispecie, la clausola restrittiva incide sensibilmente sugli scambi tra Stati membri.

8. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO CE

115. In virtù dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, le disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo possono essere dichiarate inapplicabili a determinate condizioni.
116. In particolare, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate¹¹⁶, l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile agli accordi e alle

¹¹¹ V. la giurisprudenza secondo la quale, quando la concorrenza è già limitata dal quadro regolamentare applicabile, tanto più importante è preservare la concorrenza residua: sentenza del Tribunale di primo grado, dell'11 marzo 1999, nella causa T-141/94, *Thyssen Stahl contro Commissione*, Raccolta 1999, pag. II-347, punto 302.

¹¹² V. punti 14 e 15.

¹¹³ V. punti 19, 20 e 21, nonché 49 -59.

¹¹⁴ V. *inter alia*, la citata sentenza del Tribunale *Volkswagen AG contro Commissione*, punto 178.

¹¹⁵ V. in particolare citata sentenza del Tribunale *Volkswagen AG contro*, punto 179.

¹¹⁶ GUL 336 del 29.12.1999, pag. 21. Regolamento modificato dall'atto di adesione 2003.

pratiche concordate conclusi tra due o più imprese operanti ciascuna, ai fini dell'accordo, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi, comunemente denominati i prodotti (beni o servizi) contrattuali.

117. Dato che la clausola “destinati ad essere commercializzati a valle del punto di riconsegna” concerne le condizioni di rivendita del gas naturale, è possibile che il regolamento CE n. 2790/1999 non sia applicabile *ratione materiae* a detta clausola in quanto il prodotto contrattuale oggetto del Contratto di Transito sarebbe il servizio di trasporto del gas naturale sul territorio francese e non il gas naturale.
118. Tuttavia, nella fattispecie, non è necessario risolvere tale questione. Infatti, anche nell'ipotesi che il regolamento (CE) n. 2790/1990 sia applicabile, è in ogni caso da escludersi che l'accordo in questione possa beneficiare di detto regolamento: ai sensi dell'articolo 4, lettera b), del regolamento, l'esenzione "non si applica agli accordi verticali che [...] hanno per oggetto [...] la restrizione relativa al territorio in cui [...] l'acquirente può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto". Orbene, la clausola "destinati a essere commercializzati a valle del punto di riconsegna" restringe precisamente il territorio in cui ENI può vendere il gas¹¹⁷. La clausola non corrisponde peraltro a nessuna delle eccezioni previste all'articolo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 2790/1999.
119. In tali circostanze, non è nemmeno necessario pronunciarsi sull'eventuale applicabilità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2790/1999 concernente gli accordi verticali conclusi tra imprese concorrenti.
120. Del resto, se si va a verificare se nel caso individuale in esame sussistano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, risulta che queste condizioni - che sono cumulative - non sono tutte soddisfatte. Infatti, l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato esige tra l'altro che l'accordo di cui trattasi contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva. Inoltre l'accordo non deve imporre restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi e non deve dare la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
121. Orbene, né GDF né ENI hanno apportato argomenti probanti da cui risultasse che le condizioni di cui al punto (120) erano soddisfatte. In ogni caso, non ci sono elementi che permettano di dedurre che una congrua parte dell'utile sia riservata agli utilizzatori.
122. Da quanto precede si deduce che il Contratto di Transito contenente la clausola “destinati a essere commercializzati a valle del punto di riconsegna” costituisce un accordo tra imprese che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e non può beneficiare delle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, dello stesso.

¹¹⁷ V. al riguardo il punto 64.

9. DURATA DELL'INFRAZIONE

123. Dal momento che il Contratto di Transito è stato concluso il 13 ottobre 1997, si potrebbe considerare che l'infrazione è cominciata a tale data.
124. Se si tiene conto delle caratteristiche del settore del gas e delle circostanze specifiche del caso in esame, sarebbe del pari possibile, per stabilire la data d'inizio dell'infrazione, prendere in considerazione il momento a partire dal quale la clausola contestata poteva ostacolare le esportazioni di gas naturale verso altri Stati membri ed in particolare il fatto che l'esecuzione del Contratto di Transito non è iniziata che il 1° ottobre 2001 al più tardi¹¹⁸.
125. Da quel momento, GDF ha riconsegnato a ENI quantitativi di gas naturale a Oltingue. Da quella data, poiché i trasportatori francesi, e in particolare GDF, dall'agosto 2000, termine di attuazione della direttiva 98/30/CE, avevano dato accesso alle loro reti di trasporto¹¹⁹, ENI avrebbe quindi potuto, in assenza della clausola contestata, utilizzare liberamente il gas oggetto del Contratto di Transito e rivenderlo in Francia.
126. Nel caso di specie non è necessario esaminare se la restrizione è cominciata già al momento della firma del Contratto di Transito. Si può dunque concludere che l'infrazione è iniziata al più tardi il 1° ottobre 2001.
127. Poiché la clausola contestata è stata soppressa con l'atto aggiuntivo del 14 novembre 2003, l'infrazione è terminata a tale data.
128. Il fatto che le parti abbiano stipulato nell'atto aggiuntivo del 14 novembre 2003 che quest'ultimo avrebbe avuto effetto retroattivo, alla data della firma del Contratto di Transito, non modifica la valutazione della Commissione riguardante la durata dell'infrazione. Infatti, il carattere "retroattivo" della modifica lascia immutato il fatto che, durante tutto il periodo in cui la Commissione ritiene che l'infrazione sia stata in corso, l'acquirente doveva tenere conto della clausola in questione per determinare il suo comportamento sul mercato.

10. DESTINATARI

129. I destinatari della presente decisione sono GDF e ENI S.p.A. Infatti GDF è parte che ha sottoscritto il Contratto di Transito contenente la clausola contestata. ENI S.p.A. è considerata responsabile delle azioni di SNAM, l'altra parte che ha sottoscritto il Contratto di Transito, dato che SNAM ha cessato di esistere in seguito alla sua fusione, per incorporazione, in ENI S.p.A., con effetto dal 1° febbraio 2002¹²⁰. Detta operazione ha determinato il trasferimento in capo ad ENI S.p.A. di tutti i diritti e obblighi di SNAM. Dal 1° febbraio 2002, ENI S.p.A. era essa stessa parte al

¹¹⁸ V. il punto 43.

¹¹⁹ V. sull'argomento i punti 51, 109 e 110.

¹²⁰ V. punto 6.

contratto contenente la clausola in questione ed era quindi responsabile dell'infrazione in tale veste.

11. MISURE CORRETTIVE

130. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, "se la Commissione constata, in seguito a denuncia o d'ufficio, un'infrazione all'articolo 81 o all'articolo 82 del trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese [...] interessate a porre fine all'infrazione constatata. [...] Qualora la Commissione abbia un legittimo interesse in tal senso, essa può inoltre procedere alla constatazione di un'infrazione già cessata"¹²¹.
131. L'infrazione è terminata il 14 novembre 2003.
132. Tuttavia la Commissione ha un interesse legittimo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, *in fine*, del regolamento (CE) n. 1/2003 a constatare che GDF ed ENI hanno contravvenuto alle disposizioni dell'articolo 81 del trattato CE, tenuto conto della gravità¹²² e delle circostanze dell'infrazione. Da quando il settore del gas è stato aperto alla concorrenza, assicurare il rispetto delle regole di concorrenza del trattato è diventato ancor più importante di prima. Occorre evitare che GDF e ENI in particolare, come pure le altre imprese attive in tale settore, considerino o continuino a considerare, a torto, che pratiche quali quelle accertate nelle fattispecie siano conformi al diritto comunitario. L'interesse a constatare l'infrazione è nel caso di specie tanto più evidente in quanto GDF e ENI hanno contestato il carattere anticoncorrenziale della clausola controversa e che esiste quindi il rischio che il comportamento restrittivo della concorrenza sia reiterato.
133. La Commissione non ritiene opportuno nella fattispecie irrogare delle ammende ai destinatari della presente decisione in virtù dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003. La Commissione tiene infatti conto delle specificità del settore del gas in Europa e delle circostanze proprie del caso in esame. In particolare, il settore del gas è oggetto di un processo di liberalizzazione che implica un profondo mutamento delle pratiche commerciali degli operatori presenti sul mercato, specie quelle relative alla commercializzazione del gas naturale negli Stati membri diversi da quello in cui ciascun operatore era storicamente stabilito. In questo settore, la presente è la prima decisione che concerne restrizioni territoriali.

12. CONCLUSIONI

134. Di conseguenza, e tenuto conto degli argomenti esposti, la Commissione è giunta alla conclusione che Gaz de France ed ENI S.p.A. hanno concluso un accordo avente per

¹²¹ Questa facoltà corrisponde a quella riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte sulla base del regolamento n. 17: v. sentenza della Corte di giustizia del 2 marzo 1983, *Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) contro Commissione*, 7/82, Raccolta, pag. 483.

¹²² V. in particolare sentenza del Tribunale, *Volkswagen AG contro Commissione*, citata, punto 336.

oggetto la restrizione del territorio nel quale ENI poteva rivendere il gas oggetto del Contratto di Transito e la compartimentazione del mercato europeo del gas.

135. Esse hanno quindi contravvenuto alle disposizioni dell'articolo 81 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Stipulando il contratto di transito del 13 ottobre 1997 Gaz de France e ENI S.p.A. hanno violato le disposizioni dell'articolo 81 del trattato, ponendo in essere un accordo avente per oggetto la restrizione del territorio nel quale ENI poteva rivendere il gas oggetto del contratto di transito stesso e la compartimentazione del mercato europeo del gas.

L'infrazione è durata dal 1° ottobre 2001, al più tardi, al 14 novembre 2003.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione:

- 1) Gaz de France, 23, rue Philibert Delorme, F-75840 Paris Cedex 17, France;
- 2) ENI S.p.A., Piazzale Enrico Mattei, 1, I-00144 Roma, Italia.

Fatto a Bruxelles, 26 ottobre 2004

Per la Commissione

Mario MONTI
Membro della Commissione